

[E-HEALTH-2020]**Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l'erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna****[SIWE]****Realizzazione del Sistema informativo integrato del welfare regionale SIWE**

Progetto: **E-HEALTH-2020 - Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l'erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna**

SIWE - "Realizzazione del Sistema informativo integrato del welfare regionale SIWE"

Oggetto: **Servizio di contact center in outsourcing rivolto agli utenti dei sistemi informativi sanitari della Regione Sardegna**

Procedura: **Procedura Aperta**

Periodo contrattuale: 20 mesi

Base d'asta: € 360.000,00 (trecentosessantamila/00) IVA esclusa

CUP: E71B17000160009 (incarico E-HEALTH-2020)

E71C17000060009 (incarico SIWE)

CIG: Come indicato in piattaforma

Documento: **Disciplinare di gara**



SardegnaIT S.r.l. c.s.u.
Sede legale e operativa
Via dei Giornalisti 6, 09122 Cagliari
C.F., P.IVA e iscr. CCIAA Cagliari 03074520929

tel: +39 070 606 9015 - fax: +39 070 606 9016
mail: info@sardegna.it
pec: segreteria@pec.sardegna.it
web: www.sardegna.it

SOMMARIO

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2 CHIARIMENTI.....	7
2.3 COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTI E COSTO DELLA MANODOPERA, FONTE DI FINANZIAMENTO	8
3.1 DURATA.....	10
3.2 REVISIONE DEI PREZZI	10
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	13
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	13
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA e TECNICO-PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. c) e comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023).....	13
6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	13
6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	14
7. AVVALIMENTO	14
8. SUBAPPALTO	15
9. GARANZIA PROVVISORIA	16
10. CLAUSOLA SOCIALE	18
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	20
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	23
14.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	25
14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	26
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	26
14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	26
15. OFFERTA TECNICA	27
15.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI	28
16. OFFERTA ECONOMICA	28
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	28
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	29
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	31
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	33
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	33
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	33
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	34
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	34
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	35

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	36
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	37
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	37
26. ACCESSO AGLI ATTI	37
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	38
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	38

PREMESSE

Sardegna IT S.r.l. – Società in House della Regione Autonoma della Sardegna (di seguito anche “Sardegna IT” o “Stazione appaltante”), con determinazione del suo Amministratore delegato n. 2024-034 del 07.06.2024 a prot. n. 1386 del 07.06.2024, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di contact center in outsourcing rivolto agli utenti dei sistemi informativi sanitari della Regione Sardegna.

La presente procedura aperta è redatta in conformità all’art.71 del D.Lgs. n.36/2023 ed è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (*di seguito Piattaforma SardegnaCAT*) accessibile all’indirizzo www.sardegnaecat.it. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento relativo all’affidamento è prevista entro un massimo di quattro mesi dalla pubblicazione del bando.

Il codice CIG è riportato in piattaforma e i codici CUP sono: E71B17000160009 (CUP principale, incarico E-HEALTH-2020) e E71C17000060009 (CUP secondario, incarico SIWE).

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il Direttore del Unità Progetti Sanità (UPS) di Sardegna IT, Ing. Valter Degiorgi (Tel. 0706069019 – email vdegiorgi@sardegnaecat.it).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto *nei documenti di “Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna” e “Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale”, disponibile sul sito www.sardegnaecat.it nella sezione “Servizi per le imprese/Registrazione al portale e iscrizione al mercato elettronico”*

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato *nei seguenti documenti: Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna, Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.*

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna", "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" e "Istruzioni di gara", allegati al presente documento e altresì disponibili su SardegnaCAT, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma *nel rispetto dei requisiti di configurazione richiesti e consultabili all'indirizzo: <https://www.sardegnaecat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp> e raggiungibili seguendo il percorso: Homepage – Requisiti minimi;*
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS *ovvero di specifiche credenziali e/o tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (TS- CNS) di cui all'articolo 66;*
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla Piattaforma Sardegna CAT secondo le modalità esplicitate nei documenti disponibili sulla stessa.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde 800.212.036 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18:00), richiesta di supporto e chiarimenti tramite il form on-line raggiungibile nella sezione Contatti al link: <https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst>, oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo mocsardegna@regione.sardegna.it

Agli operatori economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Si raccomanda agli operatori economici concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) allegati al disciplinare di gara:
 1. Capitolato Tecnico-prestazionale (da ora anche "CTP");
 2. Modello di Domanda di partecipazione;

3. Modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
4. Modello per attestazione di pagamento dell'imposta di bollo
5. Modello di progetto di assorbimento dei lavoratori attualmente addetti al servizio
6. Condizioni generali di registrazione
7. Codice di comportamento del personale del sistema Regione
8. Patto di integrità
9. Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara
10. Disciplina del sistema di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna
11. Schema di contratto
12. Modello di offerta tecnica;
13. Schema di offerta economica.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante al seguente link: <http://www.sardegna.it> e <http://www.regione.sardegna.it> e sulla Piattaforma SardegnaCAT (www.sardegna.cat) da ora anche "CAT") nella sezione "Servizi alle imprese" > "Bandi di gara" > "Codice Bando di Gara" (tender 220892) > RdO : "rfq_438939 - SERVIZIO DI CONTACT CENTER 2024-2025".

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 17:00 del giorno 10.07.2024 esclusivamente in via telematica attraverso la sezione della piattaforma SardegnaCAT denominata "Messaggistica" all'interno della RdO di qualifica previa registrazione alla piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte tramite lo strumento di messaggistica del CAT. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la sezione del CAT dedicata alla presente gara.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il documento di istruzioni di gara allegato alla procedura.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Messaggi" della RdO di qualifica. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una notifica di avviso della presenza di una comunicazione nell'area "Messaggi" all'indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione. L'avviso riporta nell'oggetto il contenuto sintetico della comunicazione che potrà essere visualizzata nell'area Messaggi. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito

certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al paragrafo 21, avvengono presso la Piattaforma, tramite la funzionalità "Messaggi" della RdO inerente alla presente gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTI E COSTO DELLA MANODOPERA, FONTE DI FINANZIAMENTO

L'appalto ha per oggetto l'erogazione del Servizio di contact center in outsourcing rivolto agli utenti dei sistemi informativi sanitari della Regione Sardegna.

Per i dettagli sull'oggetto del contratto e le specifiche del servizio, si rimanda al CTP.

A norma dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. 36/2023 si specifica che la gara è esperita in unico lotto in quanto non è possibile individuare distinti lotti funzionali all'interno delle attività richieste ed inoltre una eventuale suddivisione in lotti renderebbe il servizio più costoso e meno efficiente.

La tabella seguente specifica le categorizzazioni ufficiali dell'appalto:

Oggetto della gara	CIG – CUP	CPV principale
Servizio di contact center in outsourcing rivolto agli utenti dei sistemi informativi sanitari della Regione Sardegna	CIG (come in piattaforma) CUP E71B17000160009 CUP E71C17000060009	79511000-9 - Servizi di operatore telefonico

La tabella seguente specifica gli importi di gara, ivi compresi quelli dovuti a eventuali opzioni, rinnovi o proroghe:

Descrizione	Durata	Importo esclusa	IVA
<i>Importo massimo a canone mensile</i>	1 mese	€ 18.000,00	

Importo massimo per i servizi oggetto dell'appalto	20 mesi	€ 360.000,00	
Importo per eventuale ripetizione di servizi analoghi (art. 76, comma 6 D.lgs. 36/2023)	10 mesi	€ 180.000,00	
Importo massimo derivante dall'eventuale estensione del 10% del valore del contratto ex art. 120, comma 3, lett. b), primo inciso D.lgs. 36/2023	3 mesi	€ 54.000,00	
Importo massimo per esercizio della eventuale "proroga tecnica" ex art. 120, comma 11, D.lgs. 36/2023	6 mesi	€ 108.000,00	
A – IMPORTO TOTALE		€ 702.000,00	
B - Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso		€ 0,00	
A+B IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA		€ 702.000,00	

Il costo stimato della manodopera, a norma dell'art. 41, comma 14 del D.lgs. 36/2023, ammonta a circa euro 130.000,00 annui, pari a circa euro 10.840,00 mensili ed a circa euro 216.670,00 per 20 mesi. Detta stima è stata ottenuta sulla base dei tempi medi di lavoro calcolati dalla stazione appaltante in base ai dati rilevati da analogo servizio pregresso ed a opportune proiezioni inerenti al nuovo servizio (pari a circa 340 ore/lavoro mensili, pari a 4.080 ore/lavoro annue e 6.800 ore/lavoro per 20 mesi), parametrate su un team "medio" di 4 operatori con retribuzione agganciata al CCNL Telecomunicazioni, V livello.

Tali costi devono intendersi come meramente indicativi, data la libertà del concorrente di modulare a sua discrezione l'articolazione del lavoro, la conformazione del team e la scelta del CCNL da applicare.

In sede di offerta economica si indicherà il costo della manodopera inerente ciascuna offerta e su detto costo non dovrà essere operato alcun ribasso (non è del pari ammissibile, quindi, una offerta economica di importo inferiore al costo della manodopera).

Non sono previste interferenze tra le attività del committente e dell'appaltatore che necessitino per questo ultimo l'approntamento di particolari attrezzature e/o l'esecuzione di attività specifiche dalle quali risultino oneri aggiuntivi per la sicurezza. Non si ritiene dunque di dover considerare nel presente appalto oneri aggiuntivi per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali e per tale motivo non è dovuta la relazione del DUVRI.

Si ricorda che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, l'appaltatore è tenuto ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi ed a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessaria per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'appalto è finanziato con le risorse disponibili a budget dei progetti:

- [E-HEALTH-2020] Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l'erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna

e

- [SIWE] Realizzazione del Sistema informativo integrato del welfare regionale SIWE

La presente procedura rientra nel programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026 di Sardegna IT con CUI: S03074520929202400008.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto è di 20 mesi, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto o dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9, del D.Lgs. n.36/2023. È salva l'esecuzione del servizio per un tempo ulteriore in caso di esercizio di opzioni, rinnovi o proroghe come specificate alla tabella di cui al paragrafo precedente e nel successivo paragrafo 3.3.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi di produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie (in conformità a quanto indicato dall'art.60, comma 3, lett. b del D.Lgs. n. 36/2023).

In particolare, l'istanza di revisione deve contenere l'indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con relativa quantificazione ed essere corredata di documentazione idonea a dimostrare gli effettivi aumenti sopravvenuti.

La revisione dei prezzi troverà applicazione a decorrere dall'adozione del provvedimento da parte della Stazione appaltante.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di rinnovo di servizi analoghi: La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare servizi analoghi a quelli affidati con la gara in oggetto ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.lgs. 36/2023 per una durata massima di ulteriori 10 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto che verrà stipulato a seguito della presente procedura.

Variazione fino a concorrenza del 10% dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 10% dell'importo complessivo del contratto (comprese le opzioni e rinnovi concretamente realizzati) del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nella tabella di sintesi del quadro economico di cui all'art. 3 sono specificati i valori economici massimi per tale evenienza.

Proroga tecnica del contratto: Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.lgs 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. Nella tabella di sintesi del quadro economico di cui all'art. 3 sono specificati i valori economici massimi per tale proroga.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei casi previsti all'art. 120, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali (art. 120, comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023).

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare in forma associata tutti i lotti al medesimo offerente.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lettera g) del D.Lgs. n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica** (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica** (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del D.lgs. 36/2023

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.lgs. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.lgs. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.lgs. 36/2023, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.lgs. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.lgs. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena d'esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti del presente Disciplinare di gara.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Nelle more dell'effettiva messa a regime del FVOE e qualora si riscontrassero difficoltà operative nell'utilizzo dello stesso che impediscano o ritardino le operazioni di verifica dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici, la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la verifica secondo le modalità preesistenti al rilascio del FVOE.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità:

- **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA e TECNICO-PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. c) e comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023)

Il requisito di capacità economico-finanziaria tecnico-professionale è rappresentato da:

- Fatturato negli ultimi tre anni (2021 – 2022 – 2023) di servizi analoghi, per un importo minimo complessivo nel triennio di € 350.000,00 IVA esclusa. Per “servizi analoghi” si intendono i servizi di supporto help desk con operatore telefonico.
- Aver eseguito nell'ultimo triennio 2021 – 2022 – 2023 almeno n. 3 (tre) servizi analoghi (come sopra definiti), anche per committenti privati.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del D.Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti

di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del D.lgs. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.lgs. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del D.lgs. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

N.B. Nel caso di avvalimento migliorativo, il contratto di avvalimento e la dichiarazione dell'impresa ausiliaria devono essere allegati nell'offerta tecnica, al fine di evitare l'anticipazione di elementi dell'offerta nella domanda.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Le prestazioni subappaltate non possono essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata) da parte del subappaltatore ad altro soggetto, salvo siano prestazioni non configurabili come subappalto a norma dell'art. 119, comma 3 del D.lgs. 36/2023.

Per tutto quanto non previsto si rimanda all'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara (€ 702.000,00) prezzo base dell'appalto e precisamente € 14.040,00:

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione può altresì essere costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, intestato a Sardegna IT presso Banco di Sardegna IBAN: IT38Z0101504801000070463665, con causale "Cauzione provvisoria per gara CIG <inserire il CIG presente in piattaforma>".

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del D.lgs. 36/2023, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del D.lgs. 36/2023, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023 l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D.lgs. 36/2023 solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D.lgs. 36/2023, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi di cui all'allegato II.13 del D.lgs. 36/2023:
- UNI EN ISO 14001 – Sistemi di gestione ambientale;
 - UNI EN ISO 9001 – Sistemi di gestione per la qualità;
 - UNI ISO 45001 – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
 - UNI EN ISO 22000 – Sistemi di gestione della Sicurezza alimentare.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D.lgs. 36/2023 se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D.lgs. 36/2023 se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del D.lgs. 36/2023, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. CLAUSOLA SOCIALE

Il presente appalto è sottoposto all'osservanza dell'articolo 57 del D.Lgs 36/2023 (sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC n. 13 recante la disciplina delle clausole sociali) ed all'articolo 1, comma 10 della L. 11/2016 recante la disciplina della successione di imprese nei contratti inerenti all'attività di call center.

Il presente appalto è altresì sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente (nello specifico il CCNL Telecomunicazioni, utilizzato quale primo riferimento dal bando della presente gara) relativamente all'obbligo di assorbimento della manodopera.

Il concorrente dovrà dichiarare l'accettazione della clausola sociale, a pena di esclusione. Si precisa che con il termine accettazione si intende l'obbligo di tenere in considerazione e di valutare con diligenza ed attenzione tutti i profili inerenti al potenziale assorbimento dei lavoratori uscenti. L'accettazione non implica, quindi, un automatico obbligo di assorbimento.

A tal fine l'appaltatore si obbliga all'osservanza di tutte le leggi (ivi compreso il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i e la Legge n. 35 del 6/4/2012 e s.m.i.) e delle norme previste dal CCNL Telecomunicazioni in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante (articolo 53-bis) se applicato dall'aggiudicatario, ovvero dal diverso contratto collettivo scelto dall'aggiudicatario stesso, che sarà ammesso laddove esso sia congruo e idoneo.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, come previsto dall'articolo 57 del D.Lgs 36/2023 e dall'art. 1, comma 10 della L.11/2016, sopra citate.

Ai sensi del combinato disposto del sopra richiamato art. 50 e dell'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il CCNL applicabile ai fini della clausola sociale è il contratto collettivo nazionale di lavoro "Telecomunicazioni" (vedasi l'art. 53-bis di detto CCNL). Si recepisce nel bando di gara la clausola sociale del citato CCNL, con l'effetto che essa è comunque da applicarsi anche nel caso in cui l'aggiudicatario scelga un diverso CCNL che non contempli la clausola sociale stessa o che la contempli in modo meno favorevole al lavoratore. Resta, in ogni caso, ferma l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal diverso contratto collettivo nazionale prescelto dall'aggiudicatario del contratto.

Ai fini dell'applicazione della clausola sociale si considera il personale del fornitore uscente impiegato nei 6 mesi precedenti la data di pubblicazione del Bando della presente procedura, che risulta essere:

rif.	N. Lav.	Qualifica e categoria professionale	Attività e mansioni svolte	Monte ore/settimana	Sede di lavoro	CCNL applicato	Livello retributivo	Anzianità di servizio	Lavorat. Ex L.68/99	Altri Elementi retributivi
1	1	Project Manager	PM	40	Cagliari	Metalmeccanici Industria	A1	5 anni	no	Supermin.assorb
2	1	Addetto all'assistenza clienti	Supporto al PM	40	Cagliari	Metalmeccanici Industria	C2	5 anni	no	Supermin.
3	1	Operatore	Operatore telefonico	40	Cagliari	Metalmeccanici Industria	D1	1 anno	no	
4	1	Operatore	Operatore telefonico	40	Cagliari	Metalmeccanici Industria	D1	2 anni	no	
5	1	Addetto call center - impiegato	Addetto Call center	40	Sassari	Metalmeccanici Industria	D2	1 anno e 7 mesi	no	
6	1	Coordinamento - impiegato	Coordinamento	40	Sassari	Metalmeccanici Industria	C2	14 anni e 5 mesi	no	

In fase di gara l'operatore concorrente presenta apposito progetto di assorbimento del personale (secondo lo schema predisposto dalla stazione appaltante ed allegato al presente documento), che illustrerà le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (con particolare riferimento a inquadramento e trattamento economico).

Il Progetto di assorbimento del personale impegna l'aggiudicatario alla sua osservanza, salvo sempre il consenso specifico di ogni singolo addetto che verrà richiesto prima della stipula del contratto d'appalto.

Resta onere dell'appaltatore fornire alla stazione appaltante prova dell'eventuale rifiuto all'assorbimento da parte dei lavoratori impiegati nell'impresa fuoriuscente.

Pertanto, sulla base del progetto di assorbimento del personale presentato, l'impresa aggiudicataria è tenuta all'assunzione del personale già titolare di un contratto di lavoro subordinato con il precedente appaltatore. L'operatore economico potrà, eventualmente, aggiungere nel proprio piano di assorbimento "riserve" tali da evidenziare – sulla base di espresse ragioni oggettive, comprovabili e comprovate - che l'assorbimento del personale uscente (parziale o totale) è incompatibile con la propria organizzazione d'impresa o la necessità di un piano di assorbimento alleviato, limitato (ad esempio) a solo una quota di dipendenti (anche inizialmente zero) da poter elevare in caso di risultati possibile per l'azienda oppure per porre una riserva di assunzione dei medesimi lavoratori uscenti in caso di necessità e con priorità dei lavoratori uscenti su altri lavoratori. Le giustificate riserve che limitano l'obbligo di assorbimento sollevano l'azienda dal relativo obbligo di assunzione. Il piano di assorbimento con legittime riserve sarà comunque oggetto di valutazione per l'assegnazione del punteggio inerente all'ottemperanza alla clausola sociale finalizzata alla massima stabilità dei posti di lavoro con il relativo conseguente punteggio.

In caso di mancata ed ingiustificata assunzione del personale già alle dipendenze del precedente appaltatore (totale o parziale) si procede nell'ordine:

- alla revoca dell'aggiudicazione definitiva, con escussione della cauzione provvisoria a garanzia, nelle more della stipula del contratto;
- nel caso sia stato stipulato il contratto, alla risoluzione del contratto in danno all'appaltatore.

Il passaggio del personale al nuovo appaltatore avviene prima della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta.

Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione.

Almeno 30 giorni prima della data del subentro, le aziende appaltatrici interessate comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali competenti le condizioni, le modalità e le tempistiche relative all'assorbimento del personale interessato. Le strutture sindacali potranno richiedere un incontro con l'Azienda fornitrice subentrante (ed eventualmente anche con l'Azienda fornitrice uscente) soprattutto allo scopo di individuare le opportune soluzioni finalizzate a raggiungere un'intesa nel caso in cui non si preveda l'integrale riassorbimento di tutto il personale impiegato nel precedente appalto.

Nell'incontro tra le citate OO.SS. e l'impresa aggiudicataria (ed eventualmente appaltatrice uscente) si procederà ad un esame della situazione, al fine di rendere compatibili le esigenze dell'impresa subentrante con le esigenze di continuità lavorativa dei lavoratori, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, facendo ricorso, alla variazione dell'attività da svolgere, ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative.

Nella valutazione tecnica dell'offerta si terrà conto della integrale o maggiore/minore osservanza della presente clausola sociale quale concreta misura diretta a favorire il riassorbimento del personale impiegato dall'appaltatore uscente, come indicato nella griglia inerente alla valutazione delle offerte tecniche nel seguito del presente disciplinare.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024" pubblicata al seguente link [Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023](#) ed altresì pubblicata in GURI n. 9 del 12.01.2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il contributo dovuto è pari a € 77,00.

Si precisa che l'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta. In ogni caso non si darà corso all'esclusione laddove il concorrente dimostri l'oggettiva impossibilità di pagamento (es. malfunzionamento del sistema di pagamento etc.); in tal caso il pagamento dovrà essere effettuato non appena possibile, come verificato anche dalla stazione appaltante che, in tal caso, solleciterà il pagamento. Si precisa che in assenza del versamento del dovuto contributo ANAC non si procederà alla stipula del contratto.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SardegnaCAT secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito www.sardegncat.it.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

La documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, dovrà essere debitamente firmata digitalmente, pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 17.07.2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma SardegnaCAT non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1 del presente Disciplinare.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file. La Piattaforma SardegnaCAT accetta preferibilmente file con i seguenti formati: pdf, word, xls, rtf.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche al paragrafo 1 del presente disciplinare e nel documento "Istruzioni di gara", l'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del sistema relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Piattaforma non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area allegati aggiuntivi" presente nell'ambito della RdO.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione amministrativa da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le

omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **7 (sette) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 (sette) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SardegnaCAT per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) *Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative* (Allegato 2), si rimanda al par. 14.1 per la descrizione;
- 2) *[eventuale]* procura
- 3) Copia documento di identità del dichiarante
- 4) DGUE compilato (Allegato 3);
- 5) Garanzia provvisoria;
- 6) *[eventuale]* *certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria;*
- 7) Documentazione di attestazione di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
- 8) Modulo attestazione pagamento imposta di bollo virtuale (Allegato 4);
- 9) Progetto di assorbimento del personale attualmente addetto al servizio (Allegato 5)
- 10) Condizioni generali di registrazione (*Allegato 6, compilato e sottoscritto con firma digitale*)
- 11) *[eventuale]* Documentazione in caso di avalimento di cui al punto 14.4;
- 12) *[eventuale]* Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.5.

N.B.: con la presentazione della domanda di partecipazione, il concorrente dichiara di conoscere alla perfezione e accettare ogni contenuto e prescrizione previsti dai seguenti documenti allegati n. 7, 8, 9 e 10 al presente disciplinare:

7. Codice di comportamento del personale del sistema Regione

8. Patto di integrità

9. Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara

10. Disciplina del sistema di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 "Domanda di partecipazione".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del D.lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del D.lgs. 36/2023, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023 commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del D.lgs. 36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del D.lgs. 36/2023, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del D.lgs. 36/2023, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del D.lgs. 36/2023, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare la clausola sociale a pena di esclusione;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla RAS con Delibera di Giunta n. 43/7 del 29.10.2021 reperibile al link [Codice di comportamento del personale del Sistema Regione](#) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- *[eventuale] di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di*;
- di aver preso visione e di accettare i seguenti documenti "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" e "Istruzioni di gara" allegati al presente documento;
- di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, i termini e le condizioni previsti nel documento "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" sull'utilizzo degli strumenti messi a disposizione tramite il Portale SardegnaCAT. Il documento è disponibile sul sito www.sardegncat.it nella sezione "Servizi alle imprese/Registrazione al portale e iscrizione al mercato elettronico";
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28 "Trattamento dei dati personali".
- che l'offerta rimarrà valida per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta;
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Centrale regionale di Committenza a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Centrale regionale di Committenza a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - d. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lettera b) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

È richiesta la compilazione dell'Allegato 4 – Modulo attestazione pagamento imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio *@e.bollo* dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega all'Allegato 4 compilato la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno dell'Allegato 4 e allegare obbligatoriamente al documento copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo di cui allo schema allegato (Allegato 3).

Nel DGUE l'operatore economico dovrà specificare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al par. 6.2.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del D.lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'Operatore Economico dovrà caricare a Sistema nella busta "Offerta tecnica" la documentazione inerente, a pena di esclusione.

L'offerta deve essere redatta rispettando lo schema fornito in allegato n. 12 al presente documento.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 14.1.

15.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

L'operatore economico deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

L'operatore economico deve allegare una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. L'operatore deve quindi allegare idonea documentazione che specifichi in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Inoltre, se del caso, il concorrente allega anche una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

La documentazione così elencata nella sezione deve essere allegata nella busta "Offerta tecnica".

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel documento "Istruzioni di gara". Inoltre, deve produrre e allegare nella sezione "Offerta economica" della Busta Economica della RdO lo schema di offerta economica da redigersi secondo l'Allegato 13 "Schema di offerta economica".

L'offerta economica deve essere firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 14.1.

Sono escluse le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico-prestazionale e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali, condizionate o alternative.

Il concorrente allega all'offerta economica le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è tuttavia causa di esclusione né di pregiudizio alcuno sulla valutazione dell'offerta.

L'offerta economica deve altresì contenere l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa.

I documenti allegati e inseriti nella busta economica devono essere firmati digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione di cui al paragrafo 14.1 del presente Disciplinare.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti
TOTALE	100 punti

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Ai fini della valutazione tecnica delle offerte, nella tabella seguente, è definita la ripartizione del punteggio tecnico massimo assegnabile, 80 punti, con il dettaglio della suddivisione in criteri e sotto-criteri dei singoli punteggi assegnabili a ciascun offerente, dalla Commissione giudicatrice.

1	<i>Offerta globale</i>	<i>fino a punti</i>	6
	Qualità, dimensionamento, idoneità, flessibilità, strumenti utilizzati, caratteristiche\curriculum degli operatori utilizzati per il servizio, e completezza del servizio offerto	fino a punti	6
2	<i>Modalità di realizzazione della fornitura</i>	<i>fino a punti</i>	34
2.a	Organizzazione del gruppo di lavoro	fino a	6
2.b	Qualità ed efficacia della proposta dei processi tecnici e delle modalità di interazione del gruppo di lavoro con i referenti della stazione appaltante	fino a	5
2.c	Modalità con cui l'offerente intende garantire la correttezza, l'appropriatezza, la coerenza e l'eshaustività delle informazioni censite in ogni ticket aperto e lavorato e relativo a ciascuna richiesta di supporto pervenuta	fino a	5
2.d	Modalità con cui l'offerente intende condurre l'attività di gestione e coordinamento della fornitura con particolare riferimento ai rapporti con la stazione appaltante	fino a	4
2.e	<i>Curricula del team di lavoro ¹ (caratteristiche/curricula degli operatori utilizzati per il servizio)</i>	Fino a	10
2.f	<i>Strumenti utilizzati per l'erogazione del servizio</i>	Fino a	4
3	<p><i>Pregresse esperienze analoghe dell'Azienda nei servizi di CC in campo ICT o più specificamente in ambito di sanità elettronica da valutarsi come segue.</i></p> <p><i>NB: 1) si specifica che ciascun servizio eseguito può essere conteggiato una sola volta (come servizio in ambito IT in generale o come ambito specifico di sanità elettronica);</i></p> <p><i>NB: 2) per servizi in ambito IT si intende supporto/assistenza per aspetti tecnici di information technology quali p.e. installazione di driver, configurazione di browser, funzionamento VPN, configurazione utenti amministratore su sistemi operativi, supporto\assistenza agli utenti finali per funzionamento di sistemi sw, supporto\assistenza a utenti per funzionamento SPID, CNS, CIE, etc.....</i></p>	<i>fino a punti</i>	18

¹ Si specifica che le caratteristiche e i curricula degli operatori devono essere esposti in modo da garantirne l'anonimato e la non riconducibilità a specifici lavoratori/lavoratrici.

NB: 3) per servizi in ambito di sanità elettronica si intende, supporto/assistenza agli utenti per il sistema sw CUP, supporto/assistenza agli utenti per il sistema sw Fascicolo Sanitario Elettronico, Supporto\assistenza agli utenti per sistemi di telemedicina, supporto\assistenza agli utenti per sistemi sw in ambito sanitario quali p.e. anagrafe sanitaria, Scelta e Revoca MMG/PLS, radiologia, laboratorio analisi, sistema ambulatoriale, etc.

3.a	- per comprovata esperienza dell'Azienda nei servizi di CC in campo ICT desumibile da servizi eseguiti negli ultimi 3 anni (2021-2022-2023) = 3 punti per ciascun anno di contratto effettivamente erogato negli anni indicati)	fino a	9
3.b	- per comprovata esperienza dell'Azienda nei servizi di CC in ambito sanità elettronica desumibile dai servizi erogati negli ultimi 3 anni (2021-2022-2023) = 3 punti per ciascun anno di contratto effettivamente erogato negli anni indicati).	fino a	9
4	Proposte migliorative	Fino a punti	12
4.a	Erogazione del servizio di assistenza con livelli migliorativi rispetto agli SLA minimi previsti nel Capitolato Tecnico Prestazionale	Fino a	4
4.b	Erogazione del servizio di assistenza con finestra del servizio giornaliero aggiuntivo nella giornata del sabato dalle 9.00 alle 13.00	Fino a	3
4.c	Certificazione Aziendale ISO 20000	Fino a	3
4.d	Impiego di personale con certificazione ITIL	Fino a	2
5	Azienda erogatrice del servizio con almeno una sede operativa in Sardegna	Punti	1
6	Azienda classificabile come PMI	Punti	1
7	Osservanza della clausola sociale sotto il profilo della continuità nell'occupazione del team attualmente impiegato (*)	Fino a punti	6

(*) Garanzia di continuità nell'occupazione degli addetti al servizio attualmente impiegati

Allo scopo di garantire la massima continuità nell'occupazione degli addetti attualmente impiegati nel servizio, obiettivo principale della clausola sociale di cui al par. 10 del presente disciplinare e nel contempo garantire l'immediata efficienza nella resa del servizio erogato da un team con esperienza specifica pluriennale si assegnerà un punteggio per ciascuna risorsa attualmente adibita al servizio che ci si impegna a riconfermare con trattamento pari o superiore a quello attualmente goduto. Il punteggio assegnato per ciascuna quota di addetti del team di lavoro riconfermata cresce progressivamente al crescere del numero di risorse riconfermate, con un massimo di 6 punti per la riconferma integrale dell'intera squadra di 6 addetti, secondo il dettaglio seguente:

Numero addetti riconfermati	Punteggio assegnato
1	1

2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

8	<i>Azienda in possesso della certificazione parità di genere</i>	<i>Fino a punti</i>	2
----------	--	-------------------------	----------

Per rendere omogenee e più facilmente raffrontabili le varie offerte, si richiede di utilizzare il modello di offerta allegato, seguendo la numerazione dei paragrafi (senza modificarla) e le indicazioni di contenuto ivi accennate (che riprendono essenzialmente lo schema di valutazione tecnica sopra riportato).

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

I criteri di natura qualitativa/discrezionale (diversi dai criteri meramente quantitativi o aritmetici o tabellari, che avranno una applicazione oggettiva) saranno valutati discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice.

I criteri di natura quantitativa/tabellare saranno assegnati con criteri aritmetici (N punti per Q quantità del requisito richiesto, fino a max X) o col criterio si/no che prevede l'assegnazione di un punteggio unico prestabilito per le offerte che soddisfino detto criterio.

Il punteggio tecnico per ciascuna offerta a-esima presentata Pt(a), sarà determinato utilizzando il “**metodo aggregativo compensatore**”, con la seguente formula

$$Pt(a) = \sum n [Wi * V(a)i]$$

Dove:

Pt(a) = punteggio di valutazione dell'offerta tecnica (a);

Wi = peso previsto per criterio (i);

V(a)i = coefficiente calcolato dalla Commissione rispetto al criterio (i);

n= numero totale dei criteri

$\sum n$ = sommatoria

In relazione a ciascun elemento qualitativo cui è assegnato un punteggio discrezionale la commissione giudicatrice procede all'attribuzione di un coefficiente (moltiplicatore) preliminare (ante riparametrazione) corrispondente alla media dei valori attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, mediante utilizzazione della seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTE
Eccellente	1,0
Ottimo	0,9
Distinto	0,8
Buono	0,7
Discreto	0,6
Sufficiente	0,5

GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTE
Mediocre	0,4
Insufficiente	0,3
Scarso	0,2
Quasi irrilevante	0,1
Irrilevante	0

Il calcolo del punteggio sarà effettuato arrotondando alla seconda cifra decimale.

Per l'attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio nonché per il punteggio finale, si considereranno sempre le due cifre decimali con arrotondamento per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque e in difetto qualora sia inferiore a cinque.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei punteggi tecnici, la Commissione procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e riproporzionando a tale media massima le medie inferiori provvisorie prima calcolate.

Quando agli elementi è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto (e della sua eventuale quantità).

La sommatoria dei punteggi parziali, determinerà il punteggio complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per l'offerta tecnica proposta.

Terminata la assegnazione del punteggio tecnico a tutte le offerte, nel caso nessuna offerta abbia raggiunto il punteggio tecnico massimo assegnabile di 80 punti si opererà una seconda riparametrazione nel seguente modo: il punteggio tecnico dell'offerta (o delle offerte) più alto tra tutte le offerte tecniche sarà aumentato fino a 80 punti e i punteggi tecnici delle restanti offerte saranno proporzionalmente aumentati con il medesimo aumento percentuale operato sulla offerta di massimo punteggio tecnico.

Saranno considerate non ammissibili le offerte indefinite o difformi, in uno solo o più punti, rispetto a quanto previsto nell'Allegato 1 – Capitolato Tecnico prestazionale.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche minime prescritte nel Capitolato Tecnico prestazionale e ha conseguito il punteggio complessivo più elevato.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio economico sarà assegnato in funzione del canone mensile offerto per il servizio. Detto punteggio sarà assegnato applicando la formula seguente:

$$P_{\text{Off},i} = \frac{\text{Off}_{\text{min}}}{\text{Off}_i} \times 20$$

dove:

$P_{\text{Off},i}$ è il punteggio attribuito all'offerta i-esima

Off_{min} è l'importo dell'offerta più bassa

Off_i è l'importo dell'offerta i-esima

20 è il punteggio massimo che sarà attribuito al canone mensile più basso offerto da tutti i concorrenti.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del D.lgs. 36/2023. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Società trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Per lo svolgimento del ruolo di commissario non è previsto alcun compenso.

Il RUP può decidere di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo il giorno 17.07.2024, alle ore 15:30.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le sedute virtuali saranno effettuate attraverso la piattaforma e alle stesse potrà partecipare ogni concorrente, collegandosi da remoto al sistema tramite la propria infrastruttura informatica.

Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni

e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile unico del progetto accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione procederà quindi, tramite la piattaforma, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro i termini indicati dalla stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste nel presente disciplinare. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità nel presente disciplinare.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti e mediante la trasmissione della graduatoria provvisoria ai concorrenti utilizzando la Piattaforma SardegnaCAT. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e formula la proposta di aggiudicazione.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sarà valutata la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023, appaia anormalmente bassa. Tra gli elementi specifici, indizio di anomalia dell'offerta, si terrà conto dei seguenti elementi:

- l'aver ottenuto i quattro quinti o più del punteggio massimo previsto sia nell'offerta tecnica che in quella economica;
- il dubbio sottodimensionamento della squadra (dovuto anche ad una sottostima dei tempi di lavoro sia per il singolo operatore che per la squadra nel suo insieme) con eventuale sottodimensionamento dell'offerta economica e/o livello limitato di costi/prezzi;
- sulla base del team proposto (per numero di addetti, esperienza etc), dell'orario di lavoro e del numero medio di ticket da gestire, la risultanza che ciascun operatore avrebbe a disposizione un tempo medio di risposta alle chiamate oggettivamente insufficiente;
- la risultanza dell'utilizzo di personale con dichiarata esperienza/capacità/prerogative superiori a quelle formalmente previste per il livello contrattuale proprio dell'operatore stesso (quindi con eventuale contrazione del costo per il fatto di mancata corrispondenza tra le mansioni, esperienza/capacità/prerogative con il più alto livello contrattuale).

In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa si richiederanno per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Saranno escluse le offerte se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti e/o tenendo conto degli elementi specifici sopra riportati oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 del D.lgs. 36/2023;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 del D.lgs. 36/2023.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega all'offerta economica le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata

presentazione anticipata delle giustificazioni non è tuttavia causa di esclusione né di pregiudizio alcuno sulla valutazione dell'offerta.

Salvo il caso in cui siano ab origine allegate all'offerta, il RUP richiede al concorrente, la presentazione di giustificazioni contenenti le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, qualora le stesse non siano state allegare all'offerta o non siano esaustive. A tal fine assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta con determinazione dell'Amministratore delegato (ovvero, in caso di mutamenti di assetto, con atto dell'organo amministrativo in carica). All'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti detta aggiudicazione diviene efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche sul proposto aggiudicatario, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC (ove dovuta) e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del D.lgs. 36/2023.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del D.lgs. 36/2023.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

L'imposta di bollo relativa alla stipula del contratto deve avvenire nel rispetto delle modalità e degli importi di cui al provvedimento 240013/2023 del 28 giugno 2023 pubblicato dall'Agenzia delle Entrate.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della RAS - applicato da questa stazione appaltante - e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, Allegato alla Deliberazione G.R. n. 43/7 del 29.10.2021 e Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Art. 6, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e ss.mm.ii. Aggiornamento per il triennio 2024 - 2026. Approvato con D.G.R. n. 3/11 del 29.01.2024.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D.Lg. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le

modalità indicate nella Direttiva contenente le disposizioni organizzative del sistema regione in materia di diritto di accesso – Allegato 1 alla Deliberazione G.R. n. 5/30 del 16.2.2022 (Delibere <https://delibere.regione.sardegna.it/protected/59163/0/def/ref/DBR59162/>)

Le richieste dovranno pervenire tramite PEC all'indirizzo segreteria@pec.sardegna.it

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara ed attinenti alla fase di affidamento del contratto è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna – sez. di Cagliari.

Per le controversie attinenti all'interpretazione, e/o all'esecuzione e/o alla validità del contratto - salvo l'accordo bonario, la transazione e l'arbitrato di cui agli artt. 211, 212 e 213 del D.lgs. 36/2023 - la competenza è riservata al Foro civile di Cagliari.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, a Sardegna IT compete l'obbligo di fornire le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI:

Saranno trattati le seguenti categorie di dati personali

"dati comuni": dati anagrafici, documento identità, dati di contatto, dati economico-finanziari, reddituali, fiscali, curriculum vitae.

"dati giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, certificazione antimafia

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel presente documento e gli altri allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;

- i dati potranno essere trattati anche per accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria

BASI GIURIDICHE

Le basi giuridiche delle attività di trattamento sono:

dati comuni:

- l'art. 6 co.1, lett. b) del Regolamento (esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di misure precontrattuali), in relazione ai trattamenti necessari per lo svolgimento delle operazioni di gara per cui è stata presentata la domanda di partecipazione;

- l'art. 6 co. 1, lett. c), Reg. UE n.2016/679, per lo svolgimento dei trattamenti necessari per adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto il titolare.

dati relativi a condanne penali e reati:

artt. 10 Reg. UE n. 2016/679, e 2-octies, co. 1 e 3, lett. h) e i), d.lgs. 196/03, come modificato dal d.lgs. 101/2018, in relazione all'accertamento del requisito di idoneità di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalla normativa sugli appalti;

Per entrambe le tipologie di dati, il trattamento connesso alla gestione di eventuali reclami o contenziosi e per la prevenzione e repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita trova giustificazione nel legittimo interesse del titolare ai sensi degli artt. 6, lett. f) e 9 lett. f), del D. lgs.196/03, come modificato dal D.lgs. 101/2018

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale di Sardegna IT, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni a Sardegna IT, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;

Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati o diffusi a terzi. Non saranno, infine, trasferiti dati personali verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali a meno che ciò non sia strettamente connesso a richieste specifiche provenienti dall'utente (es. scambi internazionali). In tal caso ciò avverrà previa acquisizione di uno specifico consenso.

DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

- a. accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 15 GDPR;
- b. revoca del consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, con la precisazione che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato fino alla revoca stessa;
- c. rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 GDPR, nei casi consentiti dalla legge;
- d. opposizione al trattamento dei dati, ove prevista;
- e. portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) ai sensi dell'art. 20 GDPR;

L'interessato può, inoltre, proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali).

Al fine di esercitare i diritti di cui sopra l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione Dati ai recapiti sopra indicati. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati è Sardegna IT, nella persona del legale rappresentante

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile ai seguenti recapiti: email dpo@sardegna.it, PEC dpo@pec.sardegna.it .

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Sardegna IT determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA

Il concorrente/candidato, con l'invio della domanda, dichiara di avere preso visione della presente informativa inerente al trattamento dei dati personali.

NOMINA DELL'AGGIUDICATARIO QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

Come previsto all'art. 21 dell'allegato schema di contratto, in quanto, in ragione dell'oggetto del presente contratto, l'Aggiudicatario sarà chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo dovrà essere nominato "Responsabile/Sub responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. L'Aggiudicatario si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento da parte dell'Amministrazione relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall'Aggiudicatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

Il Responsabile unico del progetto
Ing. Valter Degiorgi